

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1304-B}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 marzo 1977 (Stampato n. 286)

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 12 maggio 1977

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 novembre 1977

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)**

**E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(ANTONIOZZI)**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla
responsabilità degli albergatori per le cose portate dai
clienti in albergo, con Allegato, firmata a Parigi il
17 dicembre 1962

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 14 novembre 1977*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con Allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

ART. 3.

Ai fini dell'esecuzione della Convenzione di cui ai precedenti articoli, gli articoli 1783, 1784 e 1785 del codice civile sono sostituiti dagli articoli seguenti:

ART. 1783. — (*Responsabilità per le cose portate in albergo*). — Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;

2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

Identico.

ART. 1784. - (*Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore*). — La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

ART. 1785. - (*Limiti di responsabilità*). — L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

- 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- 2) a forza maggiore;
- 3) alla natura della cosa.

ART. 1785-bis. - (*Responsabilità per colpa dell'albergatore*). — L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

ART. 1785-ter. - (*Obbligo di denuncia del danno*). — Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

ART. 1785-quater. - (*Nullità*). — Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

ART. 1785-quinquies. - (*Limiti di applicazione*). — Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi e agli animali vivi.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 1785-quinquies. - (*Limiti di applicazione*). — Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.